

**IT**



Bruxelles, 18 gennaio 2001  
SEC(2001) 99

## NOTA ALL'ATTENZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

### Sintesi del trattato di Nizza

La conferenza intergovernativa (CIG) ha concluso i suoi lavori l'11 dicembre 2000 a Nizza con un accordo sulle questioni istituzionali che non erano state regolate ad Amsterdam e che dovevano esserlo prima dell'ampliamento, nonché su una serie di altri punti senza collegamenti diretti con quest'ultimo.

Tale accordo (il documento SN 533/1/00 REV1)<sup>1</sup> è attualmente oggetto di una elaborazione giuridico-linguistica; il trattato sarà pronto per essere firmato a Nizza nel corso del mese di febbraio. Comincerà allora il processo di ratifica del trattato di Nizza che potrebbe durare, secondo le previsioni, diciotto mesi. In ogni caso, l'Unione dovrà, conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di Helsinki e di Nizza, essere in grado di accogliere a partire dalla fine del 2002 i nuovi Stati membri che saranno pronti.

L'oggetto di questa nota è di presentare una sintesi sommaria del trattato di Nizza. In allegato figura un elenco delle disposizioni che prevedono d'ora in poi la maggioranza qualificata.

### I. LE ISTITUZIONI

#### A. Evoluzione delle istituzioni durante il processo di ampliamento

A titolo preliminare, è opportuno osservare che, poiché s'ignora in quale momento e in quale ordine i paesi candidati aderiranno all'Unione, la nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, la nuova composizione della Commissione e la nuova definizione della maggioranza qualificata al Consiglio sono determinati dal trattato di Nizza per una Unione comprendente 15 Stati membri. Il trattato si limita a fissare i principi e i metodi di evoluzione di questo sistema via a via che l'Unione si allarga.

Tali principi e metodi sono ripresi nel **protocollo sull'ampliamento** (doc. SN 533/1, pag.71) e nelle **dichiarazioni** allegate, in particolare nella dichiarazione relativa all'ampliamento (doc. SN 533/1, pag.78) che fissa la «posizione comune» che gli attuali Stati membri adotteranno al momento dei negoziati di adesione con i paesi candidati. Pertanto il numero di seggi al Parlamento europeo dei nuovi Stati membri, il numero di voti che sarà loro attribuito al Consiglio e in particolare il tipo di maggioranza qualificata applicabile in futuro dovranno essere determinati giuridicamente **nei trattati di adesione**.

---

<sup>1</sup> Il documento è disponibile sul sito CIG: <http://europa.eu.int/igc2000/>

Questo protocollo sull'ampliamento e le dichiarazioni relative prenderanno in considerazione solamente i (dodici) Stati candidati con i quali sono effettivamente iniziati i negoziati di adesione.

Le modifiche apportate dal trattato di Nizza alla composizione della Commissione e la ponderazione dei voti **sono applicabili solo a partire dal 2005** e la nuova composizione del Parlamento europeo si applicherà a partire dalle elezioni del 2004. Per i paesi candidati che aderiranno prima di queste date, i trattati d'adesione dovranno quindi fissare il numero di deputati europei, di commissari, di voti al Consiglio che saranno loro attribuiti, nonché il tipo di maggioranza qualificata, sino all'entrata in vigore delle nuove regole. Queste disposizioni transitorie dovranno essere determinate secondo i principi che sono prevalsi sino ad oggi nei negoziati di adesione, vale a dire il recepimento del sistema attuale rispettando una uguaglianza di trattamento con gli Stati membri di dimensioni comparabili.

## **B. Parlamento europeo**

### – Composizione

La CIG ha proceduto ad una **nuova ripartizione dei seggi** al Parlamento europeo nella prospettiva di una Unione comprendente 27 membri (cfr. tabella del documento SN 533/1, pag.78), applicabile a partire dalle prossime elezioni europee nel 2004. Il **numero massimo** di deputati europei (attualmente fissato a 700) è portato a **732**.

Il numero di seggi attribuiti agli Stati membri attuali è stato diminuito di 91 seggi (dagli attuali 626 a 535). Solo la Germania e il Lussemburgo conservano lo stesso numero di deputati. È da notare tuttavia che tale riduzione sarà integralmente applicabile solo per l'assemblea eletta nel 2009.

In effetti, poiché l'Unione non comprenderà probabilmente ancora 27 Stati membri nel 2004, è stato deciso, per le elezioni europee di quell'anno, di aumentare proporzionalmente il numero di deputati da eleggere (negli attuali Stati membri e nei nuovi Stati membri con i quali saranno stati firmati trattati di adesione al più tardi il 1° gennaio 2004) per raggiungere il totale di 732 (senza tuttavia che il numero di deputati da eleggere in ciascuno Stato membro possa essere superiore al numero attuale).

Dal momento che è probabile che nuovi Stati membri aderiranno all'Unione durante la legislatura 2004-2009 – e che pertanto altri deputati europei saranno eletti in questi paesi – è previsto che il numero massimo di 732 seggi del Parlamento europeo potrà essere superato temporaneamente per accogliere i deputati degli Stati che avranno firmato trattati di adesione dopo le elezioni europee del 2004.

### – Altre modifiche

L'articolo 191 CE è stato completato da un base giuridica che consente l'adozione, secondo la procedura di codecisione, di uno **statuto dei partiti politici a livello europeo** e in particolare di norme relative al loro finanziamento.

Lo **statuto dei membri** del Parlamento europeo sarà approvato dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, ad eccezione delle disposizioni relative al regime fiscale (articolo 190 CE)

Il Parlamento europeo avrà d'ora in poi la possibilità, come il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, di presentare **ricorsi di annullamento** contro atti delle istituzioni senza dover dimostrare un interesse particolare (articolo 230 CE) e di raccogliere un **parere previo** della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con il trattato (articolo 300 numero 6, CE).

Come sarà indicato più avanti in modo più particolareggiato, le **competenze** del Parlamento europeo sono state ampliate estendendo il campo di applicazione della codecisione (cfr. *infra* punto II.A) e tramite il parere conforme che sarà richiesto per instaurare una cooperazione rafforzata in un settore disciplinato dalla codecisione (cfr. *infra* punto II.B). Il Parlamento europeo sarà inoltre chiamato a pronunciarsi quando il Consiglio si accinge a costatare l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave dei diritti fondamentali (cfr. *infra* punto III.A).

## **C. Il Consiglio**

### – Definizione della maggioranza qualificata

A partire dal 1° gennaio **2005**, il sistema di adozione di decisioni a maggioranza qualificata sarà modificato. D'ora in poi la maggioranza qualificata sarà considerata raggiunta quando sussisteranno **due condizioni**:

- la decisione raccoglie almeno **un numero di voti determinato** (la soglia della maggioranza qualificata) **e**
- la decisione raccoglie il voto favorevole della **maggioranza degli Stati membri**.

Il **numero di voti** attribuito a ciascuno Stato membro è stato modificato (cfr. tabella doc. SN 533/1, pag.79). Anche se il numero di voti è stato aumentato per tutti gli Stati membri, l'aumento è più importante per gli Stati membri più popolosi. I cinque Stati membri maggiori per popolazione disporranno, in una Unione di 15 membri, del 60% dei voti (oggi è il 55%).

La **soglia della maggioranza qualificata** è stata al centro delle discussioni nel corso delle ultime ore della CIG. Il compromesso finale è complesso<sup>2</sup>. In ogni caso, la soglia della maggioranza qualificata sarà fissata nei trattati di adesione successivi, sulla base dei principi determinati dal trattato di Nizza (in particolare con la dichiarazione sulla soglia della maggioranza qualificata, cfr. doc. SN 533/1, pag.82)

Il trattato prevede inoltre la **possibilità** per un membro del Consiglio **di chiedere che sia verificato** che la maggioranza qualificata rappresenta **almeno il 62% della popolazione** totale dell'Unione. Se risulta che tale condizione non sussiste, la decisione non è adottata. Tuttavia, tale condizione è determinante solo se viene richiesta la verifica.

---

<sup>2</sup> Per l'Unione dei 15 Stati membri, la soglia è stata fissata (in modo probabilmente teorico, poiché l'Unione, quando la nuova ponderazione entrerà in vigore nel 2005, dovrebbe contare più di 15 Stati membri) a 169 voti su 237 (vale a dire una soglia del 71,31%, leggermente superiore all'attuale percentuale di 71,26%). Successivamente, la soglia evolverà in funzione del ritmo delle adesioni a partire da una percentuale inferiore a quella attuale (71,26%) sino a un massimo del 73,4%. Nell'Unione di 27 Stati membri, la soglia della maggioranza qualificata raggiungerà il 73,91% dei voti.

## D. Commissione

### – Composizione

La CIG ha deciso di differire nel tempo la determinazione del numero massimo di membri della Commissione.

**A partire dal collegio** che entrerà in funzione all'inizio del **2005**, la Commissione sarà composta da **un commissario per ciascuno Stato membro**. Gli Stati membri più popolati perderanno quindi, da quel momento, la possibilità di proporre un secondo commissario, qualunque sia a quella data il numero di Stati membri dell'Unione.

A partire della prima Commissione che sarà nominata **quando l'Unione comprenderà 27 Stati membri**, il numero di commissari sarà **inferiore al numero degli Stati membri**. I membri saranno scelti sulla base di una **rotazione egualitaria**.

In concreto, il Consiglio, deliberando all'unanimità, determinerà dopo la firma del trattato di adesione del 27 Stato membro:

- il numero di membri della Commissione;
- le modalità della rotazione egualitaria, sapendo che tutti gli Stati membri saranno trattati su uno stretto piede di eguaglianza e che ciascun collegio dovrà riflettere in modo soddisfacente le varie caratteristiche demografiche e geografiche degli Stati membri.

### – Nomina

La CIG ha deciso di modificare la procedura di nomina della Commissione (articolo 214 CE).

D'ora in poi, la **designazione del Presidente** spetta al **Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata**. Tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Successivamente, il **Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta la lista delle altre personalità** che intende nominare membri della Commissione, stabilita in conformità con le proposte fatte da ciascuno Stato membro. Questa ultima formula tende unicamente a fare in modo che il Consiglio non possa designare come membro della Commissione una personalità che non sarà stata proposta dal governo dello Stato membro di cui è cittadina. Essa non modifica la prassi secondo la quale il presidente designato, prima di dare il suo accordo su tale elenco, avvia contatti politici con ciascun governo affinché il nuovo collegio sia composto in modo armonioso ed equilibrato.

Infine, il presidente e i membri della Commissione sono **nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dopo l'approvazione del collegio da parte del Parlamento europeo**.

### – Rafforzamento dei poteri del presidente

Il nuovo dispositivo dell'articolo 217 CE rafforza i poteri del presidente: egli decide **l'organizzazione interna della Commissione; attribuisce le responsabilità** dei membri della Commissione e può modificarle nel corso del mandato; nomina, dopo approvazione del collegio, i **vicepresidenti**, di cui il trattato non fissa più il numero; un membro della

Commissione deve presentare le sue **dimissioni** se il presidente, previa approvazione del collegio, gliele richiede.

## **E. Sistema giurisdizionale dell'Unione**

La CIG ha approvato **importanti riforme** del sistema giurisdizionale dell'Unione.

Le disposizioni essenziali relative al **Tribunale di prima istanza**, in particolare le sue competenze, si trovano d'ora in poi nel **trattato**. Inoltre, il trattato prevede la possibilità di creare **sezioni giurisdizionali** incaricate di conoscere in prima istanza in merito a taluni ricorsi in materie specifiche.

Il trattato ha introdotto **una maggiore flessibilità per adeguare il sistema giurisdizionale** in futuro, disciplinando un certo numero di questioni nello **statuto** della Corte, che potrà d'ora in poi essere modificato dal Consiglio deliberante all'unanimità su richiesta della Corte o della Commissione. L'approvazione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale da parte del Consiglio è passata alla maggioranza qualificata.

### – Composizione

Come in passato, la **Corte di giustizia** è composta da **un giudice per Stato membro**. Sono state tuttavia adottate misure volte a mantenere l'efficacia della giurisdizione e la coerenza della sua giurisprudenza. La «**grande sezione**», che comprende undici giudici (tra cui il presidente della Corte e i presidenti delle sezioni a cinque giudici), giudicherà in linea generale sulle cause che sono oggi trattate dalla seduta plenaria. I presidenti delle sezioni a cinque giudici sono eletti per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta.

Il **Tribunale di prima istanza** comprende **almeno un giudice per Stato membro** (il numero è fissato nello **statuto**; attualmente sono previsti quindici giudici). Come in passato, il numero dei giudici al TPI (iscritto sino ad oggi nella decisione che istituisce il TPI) può essere modificato. Da notare che, in base a una domanda presentata a tal fine dalla Corte indipendentemente dalla CIG, il Coreper ha dato il suo accordo per aumentare di sei membri il numero di giudici del TPI. Resta da decidere il sistema di rotazione per le nomine.

### – Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale

**Il trattato fissa la ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di prima istanza, ma la delimitazione potrà essere adeguata dallo statuto.**

Il **Tribunale di prima istanza** diviene il giudice di diritto comune per l'insieme dei **ricorsi diretti** (in particolare i ricorsi per annullamento (articolo 230 CE), per carenza (articolo 232 CE), per risarcimento danni (articolo 235 CE), ad eccezione di quelli che saranno attribuiti ad una sezione giurisdizionale e di quelli che lo **statuto** riserverà alla Corte.

La **Corte di giustizia** mantiene la competenza per gli **altri ricorsi** (in particolare i ricorsi per inadempienza, articolo 226 CE), ma lo **statuto** potrà affidare al Tribunale categorie di ricorsi diverse da quelle elencate all'articolo 225 CE.

L'idea è di mantenere al livello della Corte, in quanto supremo organo giurisdizionale dell'Unione, il contenzioso relativo alle questioni essenziali per l'ordine comunitario. A tal fine, la CIG ha chiesto alla Corte e alla Commissione di procedere quanto prima possibile ad un esame d'insieme della ripartizione delle competenze, affinché proposte adeguate possano essere esaminate sin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.



La **Corte di giustizia**, responsabile di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario nell'Unione, conserva in linea di principio la competenza relativa alle **questioni pregiudiziali**; tuttavia, in virtù dell'articolo 225 CE, lo **statuto potrà attribuire al Tribunale** la competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche.

– Le sezioni giurisdizionali

Il Consiglio potrà creare sezioni giurisdizionali incaricate di giudicare in prima istanza su alcune categorie di ricorsi in materie specifiche (ad esempio nel settore della proprietà intellettuale). Con una dichiarazione, la CIG chiede di preparare un progetto di decisione per creare una **sezione giurisdizionale** incaricata di deliberare sulle **controversie in materia di personale** (articolo 236 CE).

Contro una decisione delle sezioni giurisdizionali, potrà essere presentato un ricorso «in cassazione» dinanzi al Tribunale di prima istanza.

– Brevetto comunitario

Infine, il nuovo articolo 229 bis CE consentirà al Consiglio, deliberante all'unanimità, di attribuire alla Corte di giustizia la competenza di decidere in merito alle controversie collegate a titoli comunitari di proprietà intellettuale. Tale disposizione riguarda essenzialmente i contenziosi tra privati nei quali sarà implicato il futuro brevetto comunitario. Tale decisione del Consiglio entrerà in vigore solo dopo la sua adozione da parte degli Stati membri (vale a dire dopo una ratifica).

## F. Corte dei conti

Il trattato prevede d'ora in poi in modo esplicito che la Corte dei conti è composta **da un cittadino di ciascuno Stato membro**. La Corte dei conti potrà creare sezioni incaricate di adottare alcune categorie di relazioni o di pareri.

## G. Banca centrale europea e Banca europea degli investimenti

Il trattato di Nizza non modifica la composizione del **consiglio dei governatori della BCE** (composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali), ma crea **la possibilità di modificare le norme relative all'adozione di decisioni** (le decisioni sono attualmente adottate, in linea generale, a maggioranza semplice dei membri, ciascuno dei quali dispone di un voto – articolo 10 dello statuto della BCE). Questa modifica richiede una decisione unanime del Consiglio europeo, successivamente ratificata dagli Stati membri. La CIG ha dichiarato di auspicare che il consiglio dei governatori presenti quanto prima una raccomandazione sulla modifica delle regole di voto.

Quanto alla **BEI**, il trattato di Nizza prevede **la possibilità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione e le regole relative all'adozione di decisioni**, attraverso una decisione del Consiglio deliberante all'unanimità.

## H. Comitato economico e sociale e comitato delle regioni

La CIG **non ha modificato il numero e la ripartizione per Stato membro** dei seggi del CES e del CDR. Il trattato prevede d'ora in poi che il numero dei membri dei comitati **non possa superare i 350** (articoli 258 e 263 CE), ma questo tetto non è raggiunto con i seggi previsti per i nuovi Stati membri (cfr. tabella doc. SN 533/1, pagine 80-81).

La qualificazione dei membri del CES è stata modificata: tale organo è costituito da «rappresentanti delle varie componenti a carattere economico e sociale della società civile organizzata» (articolo 257 CE). Per quanto riguarda il Comitato delle regioni, il trattato prevede d'ora in poi in modo esplicito che i membri debbano essere titolari di un mandato elettorale regionale o locale o essere politicamente responsabili dinanzi ad una assemblea eletta.

## II. IL PROCESSO DECISIONALE

### A. Estensione del voto a maggioranza qualificata

Il trattato di Nizza estende in una certa misura il campo dell'adozione di decisioni a maggioranza qualificata. L'allegato comprende **l'elenco delle 27 disposizioni** che passano integralmente o parzialmente dall'unanimità alla maggioranza qualificata.

Le più importanti disposizioni che passano alla maggioranza qualificata **sin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza** sono:

- le misure **che agevolano la libera circolazione dei cittadini** dell'Unione (articolo 18 CE);
- la **cooperazione giudiziaria civile** (articolo 65 CE);
- la conclusione **di accordi internazionali** nel settore del commercio dei **servizi** e degli aspetti commerciali della **proprietà intellettuale** (articolo 133 CE), con alcune eccezioni (vedi sotto);
- la **politica industriale** (articolo 157 CE);
- la **cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi** (articolo 181 bis CE, nuova disposizione volta ad adottare misure basate sino ad oggi sull'articolo 388 CE);
- l'approvazione dello **statuto dei deputati europei** (articolo 190 CE), salvo per quanto riguarda il regime fiscale;
- lo statuto dei **partiti politici a livello europeo** (articolo 191 CE, nuova disposizione);
- l'approvazione dei **regolamenti di procedura** della Corte di giustizia e del Tribunale di prima istanza (articoli 223 e 224 CE)

Da notare che le **nomine** dei membri di alcune istituzioni o organi saranno effettuate d'ora in poi a maggioranza qualificata (membri della Commissione, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni; l'Alto rappresentante/Segretario generale e il segretario generale aggiunto del Consiglio; gli inviati speciali Pesc).

Il passaggio alla maggioranza qualificata è stato differito sino al **2007** per **i fondi strutturali e i fondi di coesione** (articolo 161 CE), nonché per l'adozione dei **regolamenti finanziari** (articolo 279 CE).

Infine, per le disposizioni del titolo IV del trattato CE (**visti, asilo, immigrazione** e altre politiche collegate alla libera circolazione delle persone), la CIG ha concordato un **passaggio alla maggioranza qualificata parziale e differito**, utilizzando vari strumenti (modifica dell'articolo 67 CE, protocollo o dichiarazione politica) e in base a varie condizioni (sia a partire dal 1° maggio 2004, sia dopo l'adozione di una legislazione comunitaria che definisca le regole comunitarie e i principi essenziali; cfr. allegato, punti 23 e 24).

Ne deriva che per i cinque settori che la Commissione aveva identificato come settori chiave, il bilancio è limitato;

- **fiscalità** (articoli 93, 94 e 175 CE): mantenimento dell'unanimità per tutte le misure;

- **politica sociale** (articoli 42 e 137 CE): mantenimento dello statu quo. Tuttavia, il Consiglio può decidere, all'unanimità, di rendere applicabile la procedura di codecisione ai settori della politica sociale che sono attualmente ancora soggetti alla regola dell'unanimità. Tale "passerella" non potrà tuttavia essere utilizzata per la sicurezza sociale;
- **politica di coesione** (articolo 161 CE): viene deciso il passaggio alla maggioranza qualificata, ma tale regime sarà applicato solo dopo l'adozione delle prospettive finanziarie pluriennali applicabili a partire dal 1° gennaio 2007;
- **politica in materia di asilo e di immigrazione** (articoli 62 e 63 CE): l'applicazione della maggioranza qualificata è stata differita nel tempo (2004) e non verterà su elementi essenziali di tali politiche, quali la "condivisione degli oneri" (articolo 63, numero 2, b) o le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi (articolo 63, numero 3, a).
- **politica commerciale comune** (articolo 133 CE): tale politica comprende d'ora in poi la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore del commercio dei servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Tali accordi sono conclusi a maggioranza qualificata, salvo quando l'accordo comprende disposizioni per le quali l'unanimità è richiesta per l'adozione di regole interne o quando l'accordo verte su un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato le proprie competenze. Inoltre, gli accordi relativi all'armonizzazione dei servizi culturali e audiovisivi, i servizi didattici, i servizi sociali e quelli relativi alla salute umana continuano a rientrare nell'ambito della competenza ripartita con gli Stati membri.

Il trattato di Nizza ha **esteso il campo della codecisione**. Tale procedura sarà applicabile per sette disposizioni che passano dall'unanimità alla maggioranza qualificata (articoli 13, 62, 63, 65, 157, 159 e 191 CE; per l'articolo 161 CE, il trattato prevede il parere conforme). In tal modo, la maggior parte delle misure di natura legislativa che, dopo il trattato di Nizza, richiederanno una decisione del Consiglio deliberante a maggioranza qualificata, saranno decise attraverso la procedura di codecisione. D'altro canto, la CIG non ha esteso la procedura di codecisione alle misure di natura legislativa che già oggi vengono adottate a maggioranza qualificata (come è il caso della politica agricola o della politica commerciale).

## **B. Cooperazioni rafforzate**

La CIG ha proceduto ad una completa **rifusione** delle disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate, in particolare riunendo in una disposizione le dieci condizioni necessarie per instaurare una cooperazione rafforzata («clausola A», doc. SN 533/1, pagina 12). Se **le caratteristiche essenziali di questo strumento sono state in gran parte mantenute** (come i principi secondo i quali una cooperazione rafforzata non può essere avviata se non come ultima opzione e deve essere aperta a tutti gli Stati membri), sono state tuttavia introdotte importanti **modifiche**.

Il **numero minimo** di Stati membri per instaurare una cooperazione rafforzata è d'ora in poi fissato a **otto Stati membri**, mentre il trattato prevede attualmente che è necessaria la maggioranza degli Stati membri. Pertanto, il numero minimo di Stati necessario per instaurare una cooperazione rafforzata passerà, con i successivi ampliamenti, a un terzo dei membri dell'Unione (come aveva proposto la Commissione) e anche meno.

Nel trattato che istituisce la **Comunità europea** (primo pilastro), è stata **soppressa** la possibilità di opporsi all'instaurazione di una cooperazione rafforzata (il «veto»). Tale strumento è stato sostituito dalla possibilità per uno Stato membro di investire della questione il Consiglio europeo. Dopo tale misura, il Consiglio può tuttavia deliberare a maggioranza qualificata su qualunque progetto di cooperazione rafforzata. Inoltre, quando la cooperazione rafforzata verte su un settore che rientra nella codecisione, è richiesto **il parere conforme** del Parlamento europeo.

Il trattato di Nizza ha introdotto la possibilità di instaurare cooperazioni rafforzate nel settore della **politica estera e della sicurezza comune** (secondo pilastro), per la **realizzazione di una azione comune o di una posizione comune**. Tali cooperazioni rafforzate non possono vertere su questioni che abbiano implicazioni militari o sul settore della difesa. L'autorizzazione ad instaurare una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio previo parere della Commissione, in particolare per quanto riguarda la coerenza di tale cooperazione rafforzata con le politiche dell'Unione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, ma ciascuno Stato membro può richiedere che il Consiglio così investito decida all'unanimità ("freno d'emergenza/emergency brake").

Per quanto riguarda la **cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale** (terzo pilastro), la possibilità del «veto» è stata soppressa, così come è avvenuto per le cooperazioni rafforzate nell'ambito del primo pilastro.

### III. ALTRE MODIFICHE

Il trattato di Nizza apporta altre modifiche ai trattati, le più importanti delle quali sono le seguenti:

#### A. Diritti fondamentali

In virtù dell'**articolo 7 TUE**, il Consiglio europeo può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente dei diritti fondamentali. Dopo tale constatazione il Consiglio può sospendere alcuni dei diritti di questo Stato. Il trattato di Nizza ha **completato** questa procedura tramite un **dispositivo preventivo**. Su proposta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento o della Commissione, il Consiglio, deliberante alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri e previo parere conforme del Parlamento, può **costatare che esiste un chiaro rischio di violazione grave dei diritti fondamentali** da parte di uno Stato membro e rivolgergli adeguate **raccomandazioni**. La Corte di giustizia sarà competente (articolo 46 TUE) unicamente per le controversie relative alle prescrizioni di procedura di cui all'articolo 7, e non per valutare la fondatezza o l'opportunità delle decisioni adottate in virtù di tali disposizioni.

#### B. Sicurezza e difesa

Il Consiglio europeo di Nizza ha adottato la relazione della presidenza sulla **politica europea di sicurezza e di difesa**, che prevede in particolare lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione, la creazione di strutture politiche e militari permanenti e l'incorporazione nell'Unione delle funzioni di gestione di crisi dell'UEO.

Senza che ciò costituisca una condizione preliminare per rendere rapidamente operativa la politica di sicurezza e di difesa sulla base delle disposizioni attuali del trattato, il trattato di Nizza modifica l'articolo 17 TUE, sopprimendo **le disposizioni che definiscono il rapporto tra l'Unione e l'UEO**.

Inoltre, il comitato politico e di sicurezza («**COPS**», nuova definizione del comitato politico da parte del trattato) potrà essere autorizzato dal Consiglio, ai fini di una operazione di gestione di crisi e per tutta la sua durata, ad adottare esso stesso le **decisioni adeguate nel quadro del secondo pilastro per garantire il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione di gestione della crisi**.

#### C. Cooperazione giudiziaria penale

La CIG non ha aggiunto al trattato, come aveva proposto la Commissione, una disposizione che avrebbe consentito di creare un procuratore europeo per la tutela degli interessi finanziari della Comunità. D'altro canto, il trattato di Nizza completa l'articolo 31 TUE con la menzione e la descrizione dei compiti di «**Eurojust**», unità di magistrati distaccati che avrà la missione, nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale, di contribuire ad un buon coordinamento delle autorità nazionali incaricate delle azioni penali.

#### D. Accordi interistituzionali

La CIG ha dotato una **dichiarazione** allegata al trattato di Nizza sugli **accordi interistituzionali**. Tale dichiarazione ricorda che i rapporti tra le istituzioni comunitarie devono essere improntati al dovere di cooperazione leale e che, quando risulta necessario

facilitare l'applicazione delle disposizioni del trattato, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali. Tali accordi **non possono né modificare, né completare le disposizioni del trattato e non possono essere conclusi se non con l'accordo delle tre istituzioni.**

#### **E. Comitato della protezione sociale**

Con un nuovo articolo 144 CE, il trattato di Nizza consacra a livello del trattato il Comitato della protezione sociale che era stato creato dal Consiglio in applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona.

#### **F. Denominazione della Gazzetta ufficiale**

Il nome della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è modificato in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» (articolo 254 CE).

#### **G. Luogo di riunione dei Consigli europei**

La CIG ha adottato una **dichiarazione** allegata al trattato di Nizza che prevede che **«a partire dal 2002, una riunione del Consiglio europeo per presidenza si terrà a Bruxelles. Quando l'Unione comprenderà diciotto membri, tutte le riunioni del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles».** Da notare che tale dichiarazione riguarda unicamente le riunioni formali del Consiglio europeo, dal momento che le presidenze sono libere di organizzare nel luogo di loro scelta le riunioni informali del Consiglio europeo (o di non organizzarne), allo stesso modo delle riunioni informali del Consiglio che possono essere organizzate in luoghi diversi da quelli previsti dal protocollo sulla sede delle istituzioni.

#### **H. Conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA**

Il trattato CECA scade il 23 luglio 2002. Su richiesta del Consiglio, la Commissione aveva presentato nel settembre 2000 un progetto di decisione relativo al **trasferimento del patrimonio della CECA alla Comunità europea**, che dovrà essere destinato alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio. Per motivi di sicurezza giuridica, è stato ritenuto preferibile disciplinare tale questione attraverso un "protocollo" allegato al trattato di Nizza.

### **IV. DICHIARAZIONE RELATIVA AL FUTURO DELL'UNIONE**

La Conferenza intergovernativa ha adottato una dichiarazione relativa al futuro dell'Unione, con la quale auspica l'avvio **di una discussione più ampia e più approfondita sul futuro dell'Unione europea.**

Nel 2001, le presidenze svedese e belga, in collaborazione con la Commissione, incoraggeranno un'ampia discussione che associ tutte le parti interessate. Gli Stati candidati saranno associati a tale processo. Sulla base della relazione per il Consiglio europeo di Göteborg, il **Consiglio europeo di Laeken** (dicembre 2001) adotterà una **dichiarazione** riguardante le iniziative adeguate per proseguire tale processo che dovrebbe vertere, tra l'altro su quattro temi (delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri; statuto della Carta dei diritti fondamentali; semplificazione dei trattati; ruolo dei parlamenti nazionali nella architettura europea).

La CIG ha stabilito che, una volta che tali attività preparatorie siano state concluse, sia convocata nel **2004** un **nuova Conferenza intergovernativa** per esaminare questi punti,

senza che essa costituisca un ostacolo o una condizione preliminare per il processo di ampliamento.

David O'SULLIVAN

Copie:

Le signore e i signori capi di gabinetto

Le signore e i signori direttori generali e capi di servizio

**Elenco delle disposizioni che prevedono d'ora in poi la maggioranza qualificata**

**1. Maggioranza qualificata sin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza**

1. articolo 23, numero 1, TUE: nomina dei rappresentanti speciali
2. articolo 24, numeri 2 e 3, TUE: accordo internazionale che realizza un'azione comune o una posizione comune (ma con clausola di appello al Consiglio europeo)
3. articolo 13 CE: lotta contro le discriminazioni (solo per le misure d'incoraggiamento) (*codecisione*)
4. articolo 18 CE: facilitazione della libera circolazione dei cittadini dell'UE (ma limitazione del campo di applicazione) (*già in codecisione dal trattato di Amsterdam*)
5. articolo 65 CE: cooperazione giudiziaria civile (eccettuato il diritto di famiglia) (*codecisione*)
6. articolo 100 CE: assistenza finanziaria in caso di difficoltà grave
7. articolo 111, numero 4, CE: rappresentanza della Comunità europea a livello internazionale nel settore dell'UEM
8. articolo 123, numero 4, CE: misure necessarie all'introduzione dell'Euro
9. articolo 133 CE : per la negoziazione e conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi e agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale (con eccezioni)
10. articolo 157, numero 3, CE: misure specifiche d'appoggio nel settore industriale (*codecisione*)
11. articolo 159, 3° comma, CE: azioni specifiche al di fuori dei fondi strutturali (*codecisione*)
12. nuovo articolo 181 bis, CE: cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (*consultazione*)
13. articolo 190 CE: statuto dei deputati europei (salvo gli aspetti fiscali) (*approvazione della decisione del Parlamento*)
14. articolo 191 CE: statuto e regole finanziarie dei partiti politici a livello europeo (*codecisione*)
15. articolo 207 CE: nomina dell'Alto rappresentante/segretario generale e segretario generale aggiunto del Consiglio
16. articolo 214 CE: nomina del Presidente e dei membri della Commissione

17. articolo 223 CE: approvazione del regolamento di procedura della Corte di giustizia
18. articolo 224 CE approvazione del regolamento di procedura del Tribunale
19. articolo 247 CE: nomina dei membri della Corte dei conti
20. articolo 248 CE: approvazione del regolamento interno della Corte dei conti
21. articolo 259 CE: nomina dei membri del Comitato economico e sociale
22. articolo 263 CE: nomina dei membri del Comitato delle regioni

## **2. Maggioranza qualificata differita:**

23. articolo 62, numero 2, lettera a CE: (controlli alle frontiere esterne): previo accordo sul campo di applicazione di tali misure (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*)

articolo 62, numero 3, CE: (circolazione dei cittadini degli Stati terzi soggetti a visto): nel 2004 (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*)

24. articolo 63, numero 1, CE: (politica d'asilo): previa adozione di un quadro comunitario (*codecisione*)

articolo 63, numero 2, lettera a CE: (persone sotto protezione temporanea): previa adozione di un quadro comunitario (*codecisione*)

articolo 63, numero 3, lettera b CE: (immigrazione clandestina): nel 2004 (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*)

25. articolo 66 CE: (cooperazione amministrativa nei settori del titolo IV): nel 2004 (protocollo) (*consultazione*)

26. articolo 161 CE (coesione ): a partire dal 2007 (*parere conforme*)

27. articolo 279, numero 1 CE: (regolamenti finanziari e regole relative alla responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili): a partire dal 2007 (*consultazione*).